




a Deloitte business

NEWSLETTER



Numero 21/2021

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Costituzione online di srl e srls e nuovi obblighi per gli amministratori

Credito d'imposta per il settore tessile e della moda al 64,2944 %

INTERPRETAZIONI

È inesistente il trust con eccessivi poteri ai beneficiari

Dalla DRE della Lombardia interpretazioni particolari sul riallineamento

Definitiva la circolare sul transfer pricing

GIURISPRUDENZA

Le dimissioni dell'amministratore devono essere comunicate al collegio sindacale

L'ammortamento dei beni in uso a terzi segue il coefficiente dell'utilizzatore

Come provare l'inerenza delle spese di vitto e alloggio

Anche un'operazione antieconomica dà diritto alla detrazione IVA

DOTTRINA

Legittimi gli statuti che prevedono assemblee e riunioni societarie in video conferenza

Gli statuti societari possono contenere clausole penali

Le delibere societarie possono contenere condizioni sospensive

I compensi del sindaco in società sono esclusi da Irap

SCADENZE FISCALI

27 Dicembre

Soggetti Iva: versamento acconto

Versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2021

Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

31 Dicembre

Gruppo Iva

Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO



LEGISLAZIONE

Costituzione online di srl e srls e nuovi obblighi per gli amministratori

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 284 del 29 novembre il decreto legislativo che recepisce le direttive europee sulla costituzione delle società di capitali di ridotte dimensioni (srl e srl semplificate).

Il provvedimento entra in vigore dal 14 dicembre e prevede anche novità in tema di adempimenti degli amministratori che devono essere nominati nelle società di capitali.

Per quanto riguarda la costituzione telematica, le nuove norme prevedono che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificate aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico, con la partecipazione in video- conferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse. Gli atti devono essere ricevuti mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Il decreto legislativo (articolo 6, comma 2) prevede anche modifiche alle norme che regolano la nomina degli amministratori: all'articolo 2383 del codice civile, primo comma, è infatti aggiunto, in fine, il seguente periodo «*La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e*

di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.».

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 183

GIURISPRUDENZA

Le dimissioni dell'amministratore devono essere comunicate al collegio sindacale

Secondo il tribunale di Milano (sentenza 23 febbraio 2021) le dimissioni di un amministratore sono valide solo se hanno forma scritta e se sono comunicate anche al presidente del collegio sindacale, oltre che al presidente del consiglio di amministrazione.

Tale interpretazione, in primo luogo, si fonda sul dato letterale dell'articolo 2385, comma 1, del codice civile, il quale esige testualmente che la rinuncia venga comunicata ad entrambi gli organi sociali (*"L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale"*). In secondo luogo l'interpretazione letterale è coerente con la *ratio legis*, dal momento che le due comunicazioni svolgono una funzione diversa:

- l'informazione al consiglio ha valenza interna, in quanto volta a consentire all'organo gestorio la cooptazione degli amministratori destinati a sostituire i dimissionari ovvero la convocazione dell'assemblea destinata allo scopo;
- la comunicazione al presidente del collegio sindacale ha una rilevanza esterna, in quanto funzionale a consentire il corretto adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2385, in assenza dei quali, peraltro, l'amministratore dimissionario, rispetto ai terzi, continuerebbe a risultare responsabile.

Secondo i Giudici, si deduce quindi che sul piano giuridico la comunicazione delle dimissioni al presidente del collegio sindacale riveste un'importanza quanto meno equivalente alla comunicazione all'organo amministrativo e comunque costituisce, insieme a quest'ultima, elemento essenziale. L'eventuale omissione di questa comunicazione comporta il mancato perfezionamento della fattispecie, con la conseguenza che non si può produrre nessun effetto in termini di cessazione del rapporto di amministrazione.

Tribunale di Milano, Sentenza 23.2.2021

DOTTRINA

Legittimi gli statuti che prevedono assemblee e riunioni societarie in video conferenza

Secondo la Massima 23.22.2021 n. 200 del Consiglio Notarile di Milano *"Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, codice civile, attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione."*

Quanto affermato per le assemblee dei soci deve ritenersi pacificamente applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale,

anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli articoli 2388, comma 1, e 2404, comma 1, del codice civile, consenta la partecipazione con tali mezzi).

Lo stesso Consiglio notarile, infatti, nelle motivazioni della Massima n. 187, aveva precisato che *"i componenti di tali organi non sono titolari di un diritto, bensì esercitano una funzione o un potere-dovere a seconda dei diversi possibili inquadramenti teorici. Le norme procedurali sono dunque finalizzate a garantire un efficiente svolgimento dei lavori collegiali dell'organo, non già a proteggere il socio nell'esercizio dei propri diritti (di intervento, di voto, ecc.)"*.

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 200 del 23.22.2021

Gli statuti societari possono contenere clausole penali

La massima 198 del Consiglio Notarile di Milano risolve in senso positivo il quesito circa la legittimità di previsioni statutarie che impongano a carico del socio inadempiente penali di tipo risarcitorio e/o sanzionatorio per l'inosservanza di qualsiasi obbligo derivi dallo statuto.

Pertanto *"Sono legittime le clausole statutarie che sanzionano l'inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto - anche diversi dagli obblighi di conferimento e/o dalle prestazioni accessorie ex art. 2345 codice civile - con prestazioni monetarie a carico del socio (che comportino quindi l'insorgere di un'obbligazione pecuniaria) oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) o con l'insorgere di obblighi di diversa natura (c.d. "penali statutarie")."*

Inoltre, *"Lo statuto può prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinate a clausole di riscatto o di esclusione all'esito delle quali l'ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia inferiore al valore derivante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 codice civile"*

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 198 del 23.22.2021

Le delibere societarie possono contenere condizioni sospensive

Secondo il Consiglio notarile di Milano (massima 199 de 23 novembre 2021) *"È legittima l'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (artt. 1354 e seguenti codice civile). Gli effetti dell'avveramento della condizione, tuttavia, non retroagiscono al tempo in cui è stata assunta la deliberazione, bensì si producono al momento dell'avveramento della condizione."*

Per quanto riguarda il regime di pubblicità, si deve tenere conto del fatto che qualora le delibere condizionate siano soggette a iscrizione nel registro delle imprese, il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche in caso di condizioni sospensive. Successivamente, al verificarsi della condizione, la società (e/o gli altri soggetti obbligati) sono tenuti a dare pubblicità agli effetti.

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 199 del 23.22.2021

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

L'ammortamento dei beni in uso a terzi segue il coefficiente dell'utilizzatore

In una sentenza della Commissione Regionale dell'Emilia Romagna viene sostenuta una tesi diversa da quella prospettata dall'Amministrazione finanziaria centrale in tema di ammortamento di beni concessi in uso a terzi.

Muovendo dalla considerazione logica secondo cui il logorio economico del bene materiale avviene secondo le regole del settore produttivo in cui il bene stesso è impiegato, si deve concludere che il coefficiente fiscale di ammortamento deve essere individuato facendo riferimento al settore di attività in cui il bene è effettivamente utilizzato e non a quello a cui appartiene il proprietario.

Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Sentenza n. 1226/3/21

Come provare l'inerenza delle spese di vitto e alloggio

La Cassazione si esprime nell'Ordinanza 22.11.2021 n. 35925 sugli oneri di documentazione dell'inerenza di costi di vitto e alloggio sostenuti a favore di diversi dal committente; oltre alla documentazione contabile del costo, occorre infatti certificare le motivazioni per cui esso è stato sostenuto.

In particolare, secondo i Giudici, *“Al fine di poter beneficiare sia della detrazione dell'Iva che della deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione occorre che le spese siano inerenti all'attività svolta dall'impresa. Nell'ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione è fruita da un soggetto diverso dal committente del servizio, occorre al fine di giustificare l'inerenza, l'indicazione nel documento contabile (o in nota allegata) dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e alloggio e delle motivazioni della fruizione.”*

Cassazione, Ordinanza 22.11.2021 n. 35925

DOTTRINA

I compensi del sindaco in società sono esclusi da Irap

La massima 215/2021 dell'AIDC prevede che *“I compensi percepiti per la carica di sindaco, tanto dal professionista individuale che dall'associazione professionale per conto di un associato, non sono soggetti ad Irap, in quanto riconducibili all'attività di vigilanza e di controllo esercitata personalmente dal professionista nominato senza apporto dell'autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all'associazione.”*

Nell'ambito delle attività professionali, infatti, lo svolgimento della funzione di sindaco, per la sua intrinseca caratteristica, non richiede l'esistenza di una particolare organizzazione, giacché integra una prestazione strettamente personale e concretamente eseguita dal professionista sindaco, di solito presso la sede della società vigilata e secondo un calendario predeterminato, in ragione delle apposite convocazioni. Ne consegue che gli onorari percepiti da un professionista per la funzione di sindaco di società non sono soggetti ad Irap, in quanto non sono ascrivibili ad un'attività autonomamente organizzata, ma unicamente all'incarico espletato in proprio dal singolo professionista, quale organo di una compagine societaria

È da sottolineare che non rileva, secondo l'AIDC, la forma organizzativa in cui viene svolta l'attività: sono infatti da escludere dall'imposta regionale anche i compensi spettanti al professionista che per accordo interno vengono fatturati dallo studio associato a cui appartiene.

La non assoggettabilità ad Irap degli onorari è subordinata a due condizioni:

- la fattura emessa dal professionista deve riferirsi espressamente alla carica di sindaco ricoperta, allo scopo precipuo di poter distinguere tale attività dalle altre rese dal professionista;
- deve risultare possibile distinguere le diverse componenti del reddito professionale.

Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Norma di comportamento n. 215 del novembre 2021

IVA E IMPOSTE INDIRECTE

INTERPRETAZIONI

È inesistente il trust con eccessivi poteri ai beneficiari

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un trust nel quale il potere di gestione in capo al Trustee è subordinato al preventivo consenso del Guardiano; a sua volta, il Guardiano è soggetto a nomina da parte dei beneficiari, i quali ne determinano il compenso e hanno anche il potere di revoca della nomina a maggioranza.

Sulla base di tali previsioni, l'Agenzia ritiene che, seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i beneficiari si possono ingerire nella gestione del patrimonio del Trust. Secondo la prassi ufficiale, integra un'ipotesi di trust inesistente quella in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Tale circostanza si verifica, sia pure indirettamente, nel caso di specie, atteso che in molti casi per l'operato del trustee è richiesto il parere o il consenso del Guardiano, che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 01.12.2021 n. 796

GIURISPRUDENZA

Anche un'operazione antieconomica dà diritto alla detrazione IVA

Le spese di pubblicità danno diritto alla detrazione dell'Iva anche se ex post si rivelano antieconomiche (nel senso che i proventi derivanti non superano i costi sostenuti). Il principio vale anche quando le spese sostenute sono di ammontare superiore ad un riferimento di mercato congruo secondo l'Amministrazione finanziaria o ad una soglia percentuale dei ricavi.

Secondo i Giudici europei, infatti, l'elemento essenziale è che il costo sostenuto presenti un legame diretto con attività future tassabili.

Corte di giustizia UE, Sentenza 25.11.2021 Causa n. C-334/20

CREDITI DI IMPOSTA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

LEGISLAZIONE

Credito d'imposta per il settore tessile e della moda al 64,2944 %

Il Provvedimento Agenzia Entrate 26.11.2021 n. 334506 procede alla determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, (articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

La percentuale (punto 4.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell'11 ottobre 2021) è pari al 64,2944 per cento. Pertanto, l'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 293378 del 28 ottobre 2021) moltiplicato per la percentuale indicata.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 26.11.2021 n. 334506

OPERAZIONI STRAORDINARIE

INTERPRETAZIONI

Dalla DRE della Lombardia interpretazioni particolari sul riallineamento

Una risposta ad interpello della Dre della Lombardia affronta la questione del riallineamento fiscale in presenza di una operazione di fusione inversa.

Le prime due risposte che vengono date confermano recenti orientamenti (anche se il secondo è oggetto di critiche) dell'Amministrazione finanziaria centrale:

- è possibile procedere a rivalutazione e a riallineamento anche in presenza di una operazione di fusione inversa;
- la riserva di rivalutazione non è annoverabile tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione (articolo 172 comma 5 del Tuir), per cui vige sempre l'obbligo della sua ricostituzione presso la società che risulta dall'operazione straordinaria, a pena di tassazione.

È invece diverso da quanto sostenuto dalla dottrina e dalle prime bozze di circolare il parere relativo ai requisiti temporali del disallineamento; secondo la Dre, infatti, il riallineamento è possibile anche se il disallineamento si è creato mediante operazioni straordinarie avvenute nel 2020, purché esso riguardi beni già presenti nel bilancio 2019.

Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, Risposta ad Interpello n. 956-1943/2021

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

INTERPRETAZIONI

Definitiva la circolare sul transfer pricing

Dopo diversi mesi di pubblica consultazione, l'Agenzia delle Entrate ha diramato la versione finale della circolare relativa al transfer pricing, che tiene conto dei contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica sulla bozza conclusasi in data 12 ottobre 2021

Il documento fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali. Pertanto, gli indirizzi forniti nella presente circolare sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi relativamente agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento.

Inoltre, vengono approfondite le finalità e la struttura della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati, con particolare riguardo ai contenuti dei documenti Masterfile e Documentazione Nazionale. Infine, l’Agenzia esamina i profili connessi alle forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea, nonché gli aspetti riguardanti la comunicazione del possesso della documentazione e la documentazione da predisporre qualora il contribuente scelga l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.

Agenzia delle Entrate, Circolare 26.11.2021 n. 15